

---

**PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
TRA  
MINISTERO DELL’INTERNO  
E  
FINCANTIERI  
—  
STRALCIO**

---

## **PREMESSO CHE**

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce a un sano sviluppo del mercato;
- FINCANTIERI è uno dei più grandi e diversificati gruppi cantieristici in Europa e nel mondo che, per le sue dimensioni e l'importanza delle sue attività, svolge un ruolo rilevante rispetto allo sviluppo economico e al benessere delle comunità in cui è presente;
- il 27 Febbraio 2017 il Ministero dell'Interno e FINCANTIERI hanno sottoscritto il Protocollo Quadro Nazionale di Legalità per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche;
- FINCANTIERI ha da tempo avviato - anche nel rispetto del proprio Codice di Comportamento che impegna tutti coloro che lavorano in e con FINCANTIERI a conformare i propri comportamenti ai più elevati standard etici e al rispetto delle leggi - una serie di iniziative volte a sostenere e a rafforzare il valore dell'integrità nelle attività imprenditoriali, quali ad esempio la sottoscrizione del Codice Etico Fornitori e della Politica sui Diritti Umani;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese;

## **DATO ATTO CHE**

- l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto l'art. 83-*bis*, comma 1, nell'ambito del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale, estendendo la possibilità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

## **CONSIDERATO CHE**

- l'esperienza maturata a decorrere dall'attuazione del Protocollo sottoscritto nel 2017 ha accresciuto la consapevolezza di FINCANTIERI circa l'importanza del rispetto delle regole e dell'adozione di buone prassi organizzative e comportamentali;
- alla luce delle sopravvenute novità normative è intendimento del Ministero dell'Interno e di FINCANTIERI rinnovare e modificare l'intesa in corso, introducendo nuove misure che assicurino un più elevato livello di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività di FINCANTIERI;

## **VISTI**

- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il d.P.C.M. 24 novembre 2016;

- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30;
- il parere n. 284 in data 22 luglio 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali effettuati in attuazione di protocolli d'intesa stipulati dal Ministero dell'Interno *“volti ad estendere, su base volontaria, nell'ambito delle iniziative di rafforzamento della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nelle attività economiche, il regime di verifiche antimafia disciplinato dal d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159”*.

**TANTO PREMESSO  
MINISTERO DELL'INTERNO E FINCANTIERI  
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**  
*(Finalità)*

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e FINCANTIERI regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati da FINCANTIERI con i propri fornitori di beni e servizi e appaltatori (congiuntamente anche “Imprese Operanti”) nonché nei confronti di eventuali subcontraenti di questi ultimi operanti nell'ambito dei sopracitati contratti ed accedenti presso le Unità Produttive aziendali (“subcontraenti”);
2. Tale cooperazione coinvolge anche le società controllate soggette a direzione e coordinamento di FINCANTIERI (anche “società controllate”) aventi sede legale in Italia; in tale contesto il riferimento a FINCANTIERI nel presente documento dovrà intendersi, laddove applicabile, riferito anche a tali ultime società.

[...]

**ART. 3**  
*(Impegni di FINCANTIERI)*

1. FINCANTIERI si impegna a:

- a) sensibilizzare le proprie Imprese Operanti alla corretta ed efficace adesione al Protocollo;
  - b) promuovere l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile delle Imprese Operanti e degli eventuali subcontraenti;
  - c) predisporre un apposito elenco aziendale, denominato "Protocollo di Legalità", nel quale verranno iscritte le Imprese Operanti e gli eventuali subcontraenti sottoposti agli accertamenti derivanti dal Protocollo con i relativi esiti;
  - d) vigilare sugli impegni assunti per effetto dell'adesione al Protocollo, prevedendo le procedure ritenute più adeguate per monitorare, prevenire e gestire eventuali inadempienze;
  - e) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.
2. La presenza delle imprese nell'elenco di cui al comma 1, lett. c), non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e FINCANTIERI in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti di tali soggetti in conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati in esecuzione del Protocollo.
  3. Ai fini di un'efficace applicazione del Protocollo anche ai sensi dell'art. 1 comma 2, FINCANTIERI S.p.A. si impegna, in una data successiva al perfezionamento del presente Protocollo, a promuovere l'adesione allo stesso da parte delle proprie società controllate che, attraverso apposita delibera, potranno dichiarare di accettare tutti i principi e gli impegni previsti nel Protocollo. Copia della delibera sarà trasmessa, senza ritardo, sia a FINCANTIERI S.p.A. che alla competente Prefettura della provincia dove la società controllata ha sede legale.
  4. L'adesione delle società controllate comporta i seguenti impegni principali: diffondere la conoscenza del Protocollo; promuovere l'adesione delle proprie Imprese Operanti e, per il loro tramite, degli eventuali subcontraenti e il rispetto dei connessi impegni; gestire gli adempimenti derivanti da tali adesioni, anche nei rapporti con le Prefetture competenti.
  5. Ai fini della adesione al presente Protocollo, FINCANTIERI si impegna ad attivarsi per verificare il rispetto, da parte delle Imprese Operanti e delle stesse nei confronti dei propri subcontraenti, delle prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali,

quest'ultime relative unicamente alle disposizioni previste dall'art. 17-bis, comma 5, D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi quali, a titolo esemplificativo, copia dei modelli DM10, F24 e modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

6. Nella medesima direzione, FINCANTIERI si impegna a verificare che le Imprese Operanti, e le stesse nei confronti dei propri subcontraenti, adottino tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché che i lavoratori siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'art.18, comma 1), lettera u) e all'art. 21, comma 1), lettera c) del D.lgs. 81/2008, laddove previsto integrato secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
7. Qualora vengano riscontrate violazioni da parte delle Imprese Operanti o di eventuali subcontraenti, FINCANTIERI si impegna a valutare, o a far valutare dalle Imprese Operanti rispetto ai rispettivi subcontraenti, le procedure ritenute più adeguate per contestare e sanzionare eventuali inadempienze.
8. FINCANTIERI si impegna, altresì, ad acquisire per le Imprese Operanti ed eventuali subcontraenti la comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca dati Nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, salvo il caso in cui le imprese risultino già iscritte nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

[...]

13. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011 emerga a carico delle Imprese Operanti e/o di subcontraenti una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 oppure un'informazione interdittiva antimafia precedentemente rilasciata, il prefetto competente ai sensi degli artt. 87 e 90 del medesimo d.lgs. n. 159/2011 dispone le necessarie verifiche entro trenta giorni dalla data di consultazione, prorogabili a quarantacinque quando le verifiche siano di particolare complessità. [...]
14. In particolare, con riferimento al comma 13 che precede, FINCANTIERI si impegna a inserire nei contratti con le Imprese Operanti apposite condizioni risolutive che, nel consentire di addivenire alla stipula anche prima del rilascio della comunicazione liberatoria, prevedono la risoluzione con successiva inibizione agli

accessi presso le Unità produttive aziendali, in caso di successiva comunicazione attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero di informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

[...]

16.FINCANTIERI si impegna altresì a inserire nei contratti con le proprie Imprese Operanti la seguente clausola, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

*“I contraenti si impegnano a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari. Della denuncia è altresì tempestivamente informato il Prefetto.”*

17.FINCANTIERI si impegna, inoltre, ad inserire nei contratti con le Imprese Operanti clausole che assicurino il rispetto, da parte delle stesse, delle previsioni del presente Protocollo, prevedendo, al ricorrere dell'inadempimento, la risoluzione dei contratti stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### ART. 4

##### *(Impegni delle Imprese Operanti)*

1. La prescrizione di cui al precedente comma comporta l'impegno delle Imprese Operanti nell'ambito dei contratti affidati a queste ultime da FINCANTIERI a:
  - a) sottoporsi agli accertamenti antimafia e a richiedere l'equivalente impegno ad eventuali propri subcontraenti;
  - b) rispettare le prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
  - c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché che gli eventuali addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1), lettera u) e

all'art. 21, comma 1), lettera c) del D.lgs. 81/2008, laddove previsto integrati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

2. Se l'impresa è già iscritta in una white list prefettizia o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori e l'iscrizione è in corso di validità, la stessa lo comunica a FINCANTIERI.  
[...]
3. Nell'ambito dei contratti affidati all'Impresa Operante da FINCANTIERI, l'Impresa Operante si impegna a servirsi di eventuali subcontraenti che siano stati controllati sotto il profilo delle verifiche antimafia, ossia per i quali sia stata previamente acquisita la comunicazione antimafia liberatoria secondo le modalità operative di cui all'articolo 3, comma 8, salvo il caso in cui tali subappaltatori dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
4. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa Operante comunica a FINCANTIERI quali dei subcontraenti risultano iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
5. Nell'ambito dei contratti affidati all'Impresa Operante da FINCANTIERI, l'Impresa Operante si impegna a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti apposite condizioni risolutive che, nel consentire di addivenire alla stipula anche prima del rilascio della comunicazione liberatoria, prevedono la risoluzione in caso di successiva comunicazione attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero di informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
6. Nell'ambito dei contratti affidati all'Impresa Operante da FINCANTIERI, l'Impresa Operante si impegna altresì a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti la seguente clausola, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:  
*“I contraenti si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari. Della denuncia è altresì tempestivamente informato il Prefetto.”*



7. Nell'ambito dei contratti affidati all'Impresa Operante da FINCANTIERI l'Impresa Operante si impegna, infine, ad inserire nei contratti con eventuali subcontraenti clausole che assicurino il rispetto, da parte di questi, delle previsioni del presente Protocollo, prevedendo, a loro volta, al ricorrere dell'inadempimento, la risoluzione dei contratti stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

[...]

ART. 6

*(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)*

1. Il trattamento dei dati previsto dal presente Protocollo avviene sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento richiamate in premessa.

[...]

Roma, lì 3 giugno 2025